

entrate, portava alla ricostituzione della situazione precedente. Alcuni anni dopo e precisamente nel 1931 il T. U. per la finanza locale all'art. 119 stabiliva che per i contribuenti che fossero già assoggettati alla imposta complementare l'imponibile accertato ai fini di questa dovesse essere senz'altro assunto anche ai fini dell'imposta di famiglia, restando vietati ulteriori accertamenti da parte dei comuni. Tale saggia disposizione era però abrogata nel 1945.

Un altro problema che è bene illustrato dal Copula è quello del contrasto fra l'autonomia degli enti locali e le esigenze di garanzia del singolo cittadino. Le necessità di riportare i bilanci in pareggio hanno spinto non raramente i comuni ad avvalersi di date norme che consentivano un inasprimento di tributi, determinando così notevoli sperequazioni tra comuni e comuni e carichi tributari esagerati su taluni gruppi di contribuenti. Invero la legislazione e le disposizioni ministeriali più recenti, legate al nome dell'on. Vanoni, hanno, molto opportunamente fissato dei limiti precisi alla libertà dei comuni, determinando il limite massimo (12% per redditi di 12 milioni e la graduazione delle aliquote, nonché le quote fisse di detrazione. Ciò non toglie che tuttora restino notevoli margini di arbitrio, ad esempio per quanto riguarda le detrazioni per carichi di famiglia.

È infine da segnalare, non solo a titolo di curiosità, il contrasto tra le dizioni programmatiche delle leggi (l'imposta colpisce l'*agiatezza* delle famiglie...; l'imposta è applicata alla quota di reddito eccedente il fabbisogno fondamentale di vita della famiglia...) e le pratiche applicazioni. Invero è difficile sostenere che il fabbisogno fondamentale di vita di una famiglia sia di 120.000 lire all'anno in un piccolo comune e di 240.000 in un grande comune, e che oltre le 120.000 (o le 240.000) lire annue incominci l'*agiatezza*.

C. BRASCA

Milano, Università Cattolica.

D'IPPOLITO T., *L'azienda: prime nozioni di economia aziendale e di ragioneria*. Un vol. di pagg. 214. Abbaco s. r. l. Palermo, 1953.

Il volume — secondo esplicita dichiarazione dell'A. — richiama le nozioni fondamentali sull'azienda già apparse nelle *Discipline amministrative aziendali* e in altre pubblicazioni dello stesso studioso.

Dopo la definizione e le più comuni classificazioni delle aziende, il lavoro si sofferma in modo particolare sull'organizzazione personale, sui mezzi e sul patrimonio aziendali. Segue un accurato esame dei caratteri tipici della gestione delle aziende di erogazione delle famiglie e degli altri gruppi privati prima e dei gruppi pubblici poi. Della gestione delle aziende di produzione l'A. pone in particolare rilievo i finanziamenti e i fenomeni dei costi e dei ricavi.

In tutto il volume è viva la preoccupazione — esposta nella prefazione — di dimostrare « la similarità direi assoluta dello svolgimento del fenomeno del divenire monetario sia nelle aziende di erogazione sia in quelle di produzione ».

Indubbiamente l'A. con chiarezza di esposizione, ricchezza di contenuto e vastità di sintesi, raggiunge il suo intento perchè da ogni pagina del volume appare evidente il parallelismo sopraindicato che lo stesso A. stabilisce nei finanziamenti, negli investimenti, nelle erogazioni e nei realizzati.

Sarebbe forse stata opportuna una maggior precisazione degli scopi per i quali l'A. ritiene corretto determinare il reddito di esercizio anche nelle aziende di erogazione familiari. In ogni tipo di azienda infatti il risultato economico ottenuto isolando un gruppo di operazioni dalle rimanenti non può non essere frutto di astrazioni che debbono trovare la loro giustificazione logica nelle finalità pratiche per le quali si determina il risultato stesso.

E. ARDEMANI

Milano, Università Cattolica.